

Segue l'emendamento dell'onorevole Gentile:

« *Alla lettera d) sostituire:*

d) i funzionari del personale diplomatico appartenenti ai gradi 2º, 3º e 4º ».

L'onorevole Gentile ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GENTILE. Il mio emendamento era stato suggerito dal fatto che la Commissione aveva creduto di proporre la soppressione della lettera d) dell'articolo 89. Siccome nel testo emendato vedo che tra le categorie dei funzionari per i quali si ammette la eleggibilità, vi sono anche i diplomatici cioè gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari, credo che il mio emendamento resti completamente assorbito e quindi accetto la dizione della Commissione e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Baistrocchi sottoscritto anche dagli onorevoli Terruzzi, Lessona, Geremicca, De Martino, Aldi Mai, Gangitano, Labella, Bianchi Michele, Benni e Arnoni, così concepito:

« *Al penultimo comma lettera d) alle parole M. V. S. N. aggiungere: che esplicano nel proprio collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta* ».

Con questo nuovo emendamento dell'onorevole Baistrocchi si intende assorbito l'altro emendamento dell'onorevole Baistrocchi che avevo letto poco fa. La Commissione accetta questo emendamento?

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'emendamento Baistrocchi accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Siccome l'emendamento dell'onorevole Marchi Giovanni già svolto all'articolo 53, non si riferisce specificamente a questo articolo, ma è subordinato alla approvazione dell'articolo, possiamo passare alla votazione dell'articolo stesso.

Metto a partito, con gli emendamenti testè approvati, l'articolo 89.

(È approvato).

Mi sembra ora opportuno decidere sull'emendamento dell'onorevole Marchi Giovanni all'articolo 53.

Esso sarebbe così formulato:

« *Dopo il comma e) aggiungere:*

f) che sia stato allegato, per il candidato che risulti compreso in una delle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 89, il certificato rilasciato dall'autorità da cui dipendeva il quale attesti che esso abbia lasciato l'impiego tre mesi prima del decreto di convocazione del collegio ».

Come la Camera ha inteso, in questo emendamento si propone che il candidato presenti alla Commissione provinciale anche il certificato delle avvenute dimissioni dall'impiego.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. La proposta dell'onorevole Marchi è in diretta relazione col periodo che già abbiamo stabilito di sette giorni per la presentazione delle candidature. Noi credevamo che questo periodo fosse troppo breve; ad ogni modo ci siamo inchinati al parere della maggioranza, che ha creduto opportuno di determinarlo in quella misura.

Ma domando se è possibile procurarsi in questi sette giorni oltre al certificato di nascita e al certificato penale, questo certificato che l'onorevole Marchi vorrebbe richiedere. Basterebbe un ritardo puramente casuale perchè potesse verificarsi l'impossibilità di presentare la candidatura pure essendosi il candidato, dimesso effettivamente tre mesi prima delle elezioni.

MARCHI GIOVANNI. Se lo può procurare subito.

TUMEDEI. Basta che l'Ufficio competente tardi qualche giorno.

MAGGI. Ma questo può avvenire anche per l'atto di nascita.

TUMEDEI. Il certificato di nascita si può procurare ad ogni momento, mentre, data la pluralità e molteplicità delle amministrazioni da cui si può dipendere, può accadere che entro il termine di sette giorni non si riesca a ottenere questo certificato.

MARCHI GIOVANNI. Ma può essere richiesto al momento delle dimissioni.

MAGGI. Basta la copia della raccomandata delle dimissioni.

TUMEDEI. Non c'è niente di più pericoloso di non voler mettere in connessione l'uno con l'altro gli articoli della legge. In relazione alla proposta stessa che avete